

DL SEMPLIFICAZIONI 2021: tutte le novità"

slides a cura di Francesco Bertelli e Antonio Bertelli

20.07.2021 dalle ore 11.30 alle ore 13

**Prossimo
appuntamento:**

Gli argomenti del webinar

- Gli appalti nel PNRR
- Il DL 77/2021: modifiche alla legge 241/1990
- Norme che si applicano solo agli appalti relativi al PNRR e PNC;
 - Norme derogatorie transitorie
 - Modifiche al codice dei contratti

• OBIETTIVO SEMPLIFICAZIONE APPALTI

• La semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni è obiettivo essenziale per l'efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell'attività edilizia: entrambi aspetti essenziali per la ripresa a seguito della diffusione del contagio da Covid-19. Tale semplificazione deve avere a oggetto non solo la fase di affidamento, ma anche quelle di pianificazione programmazione e progettazione

PARTIAMO DAL PNRR

MISURE URGENTI

in via di urgenza è introdotta una normativa speciale sui contratti pubblici che rafforzi le semplificazioni già varate con il decreto-legge n. 76/2020 e ne proroghi l'efficacia fino al 2023

PARTIAMO DAL PNRR

MISURE A REGIME

La complessità del vigente codice dei contratti pubblici ha causato diverse difficoltà attuative. La riforma prevista si concreta nel recepire le norme delle tre direttive UE (2014/23, 24 e 25), integrandole esclusivamente nelle parti che non siano *self executing* e ordinandole in una nuova disciplina più snella rispetto a quella vigente, che riduca al massimo le regole che vanno oltre quelle richieste dalla normativa europea, anche sulla base di una comparazione con la normativa adottata in altri Stati membri dell'Unione europea. Da tenere in particolare considerazione – per la loro rilevanza sul piano della semplificazione – le discipline adottate in Germania e nel Regno Unito

PARTIAMO DAL PNRR

• MISURE A REGIME: UNA NUOVA LEGGE DELEGA

si interverrà con legge delega, il cui disegno di legge sarà sottoposto al Parlamento entro il 2021. I decreti legislativi saranno adottati nei nove mesi successivi all'approvazione della legge delega. Questi i più importanti principi e criteri direttivi della delega legislativa

PARTIAMO DAL PNRR

- MISURE A REGIME: UNA NUOVA LEGGE DELEGA

Le misure urgenti sono adottate con decreto-legge da approvare entro maggio 2021. Le misure a regime saranno varate utilizzando lo strumento della legge delega. Il disegno di legge delega è da presentare in Parlamento entro il 31 dicembre 2021 e si prevede che i decreti legislativi vengano adottati entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge delega

PARTIAMO
DAL PNRR

Il 1° giugno 2021 è entrato in vigore il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

- Il decreto si compone di due parti:

- **PARTE I GOVERNANCE PER PNRR (artt.1/16)**

- **PARTE II – DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA (artt.17/58)**

Entrata in
vigore del DL
77/2021

La prima parte , rivolta alla *governance* degli interventi del PNRR intende disciplinare il sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi (Titolo I), nonché definire i poteri sostitutivi, in caso di mancato rispetto da parte degli enti locali degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, delle procedure per il superamento del dissenso e di quelle relative alla gestione finanziaria delle risorse (Titolo II)

UN ESAME DEL DL

- La seconda parte riguarda le disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.
- È suddivisa in 7 titoli: il Titolo IV, (artt. 47 – 56) è rubricato “Contratti pubblici”

UN ESAME DEL DL



Per quel che riguarda le misure di semplificazione, il decreto definisce un impianto normativo che potremmo definire prevalentemente “settoriale”: si concentra cioè su semplificazioni di singoli procedimenti relativi a investimenti in determinati ambiti d'intervento quali quelli delle fonti rinnovabili, dell'efficiamento energetico, dell'economia circolare, mezzogiorno, edilizia scolastica, transizione digitale e acquisti informatici.

UN ESAME DEL DL

ART.2

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. ***L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.*** Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto ***o dell'unità organizzativa*** a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

Le modifiche
alla legge
241/1990

ART.2

~~9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.~~

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Le modifiche
alla legge
241/1990

ART.20

Silenzio assenso

2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'[art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#).

Le modifiche
alla legge
241/1990

ART.21 NONIES

Annullamento d'ufficio

Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a ~~diciotto~~ **dodici** mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'[articolo 20](#), e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo

Le modifiche
alla legge
241/1990

NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (Artt. 47-56)

- Il sistema delle fonti

1. Norme che si applicano solo agli appalti relativi al PNRR e PNC;
2. Norme derogatorie transitorie
3. Modifiche al codice dei contratti

DECRETO-
LEGGE 31
maggio 2021,
n. 77: i contratti
pubblici

NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (Artt. 47-56)

Art.47 Pari opportunità generazionali e di genere nei contratti PNRR e PNC

Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti (come individuati all'art.46 del dlgs 198/2006) , devono produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua conformità a quello alle rappresentanze sindacali e alla consigliera di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici unità sono tenuti a consegnare alla SA entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione sul personale maschile e femminile contenente quanto previsto all'art.47 del dl.77/2021.

Quanto sopra va pubblicato su "Amministrazione trasparente"

DECRETO-
LEGGE 31
maggio 2021 ,
n. 77: i contratti
pubblici

NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (Artt. 47-56)

Art.47 Pari opportunità generazionali e di genere nei contratti PNRR e PNC

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici unità sono tenuti a consegnare alla SA entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione sul personale maschile e femminile contenente quanto previsto all'art.47 del dl.77/2021.

La violazione dell'obbligo di cui sopra determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1

DECRETO-
LEGGE 31
maggio 2021,
n. 77: i contratti
pubblici

NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (Artt. 47-56)

Art.47 Pari opportunità generazionali e di genere nei contratti PNRR e PNC

Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti.

La norma rimanda a linee guida

DECRETO-
LEGGE 31
maggio 2021,
n. 77: i contratti
pubblici

NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (Artt. 47-56)

Art.47 Pari opportunità generazionali e di genere nei contratti PNRR e PNC

Fermo restando quanto previsto al comma 6, è requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile

DECRETO-
LEGGE 31
maggio 2021,
n. 77: i contratti
pubblici

NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (Artt. 47-56)

Art.47 Pari opportunità generazionali e di genere nei contratti PNRR e PNC

Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle previsioni di cui al comma 4, (obbligo di assunzione al 30%) o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche

DECRETO-
LEGGE 31
maggio 2021,
n. 77: i contratti
pubblici

NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (Artt. 47-56)

Art.47 Pari opportunità generazionali e di genere nei contratti PNRR e PNC

Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del dlgs 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del dlgs 9 luglio 2003, n. 215, dell'art. 4 del dlgs 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'art. 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, quelle di cui agli art. 35 e 55-quinquies del dlgs 11 aprile 2006, n. 198, ovvero quelle di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

DECRETO-
LEGGE 31
maggio 2021,
n. 77: i contratti
pubblici

NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (Artt. 47-56)

Art.47 Pari opportunità generazionali e di genere nei contratti PNRR e PNC

Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254

DECRETO-
LEGGE 31
maggio 2021,
n. 77: i contratti
pubblici

NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (Artt. 47-56)

Art.48

- l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del dlgs 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziata per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante:

1. per tutte le procedure indette entro il 31.12.2021, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021;
per i contratti afferenti il PNRR e il PNC anche successivamente al 31.12.2021, (art.48 comma 1 dl 77)

DECRETO-
LEGGE 31
maggio 2021,
n. 77: i contratti
pubblici

NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (Artt. 47-56)

Art.48

Art.48

Si può esperire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del codice dei contratti allorché per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili e non imputabili alla SA, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, può compromettere la realizzazione degli obiettivi del PNRR o del PNC o dei programmi cofinanziati con fondi strutturali

DECRETO-
LEGGE 31
maggio 2021,
n. 77: i contratti
pubblici

NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (Artt. 47-56)

Art.48

Art.48, comma 4

per i lavori d'importo superiore a centomilioni euro, relativi a PNRR e PNC , in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.

3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

DECRETO-
LEGGE 31
maggio 2021 ,
n. 77: i contratti
pubblici

NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (Artt. 47-56)

Art.48

Art.48, comma 4

per i lavori d'importo superiore a centomilioni euro, relativi a PNRR e PNC , in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.

3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

DECRETO-
LEGGE 31
maggio 2021 ,
n. 77: i contratti
pubblici

NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (Artt. 47-56)

Art.48

Art.48, comma 5

L'appalto integrato è ammesso: fino al 31.12.2021 in linea generale; relativamente ad affidamenti relativi al PNRR, senza limiti.

l'appalto integrato per contratti PNNR e PNC è ammesso anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Su tale progetto è sempre convocata la conferenza dei servizi. L'affidamento può avvenire:

1. Mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di gara;
Mediante offerte aventi ad oggetto il progetto definitivo ed esecutivo.

In entrambi i casi il prezzo della progettazione è presentato distintamente dagli offerenti in sede di gara

DECRETO-
LEGGE 31
maggio 2021,
n. 77: i contratti
pubblici

NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (Artt. 47-56)

Il BIM (art.48, comma 6)

Le SA possono prevedere nei documenti di gara l'assegnazione di punteggi premiali per l'uso del BIM

L'acronimo di **BIM** è **Building Information Modeling**: ovvero, modello di un edificio con informazioni di progetto. Il **BIM** è dunque una metodologia che semmai comprende software adatti alla progettazione ed anche alla costruzione, utilizzati per le sue varie fasi di sviluppo.

Tutto ciò che concerne il settore edile e delle costruzioni viene pertanto, proprio per mezzo del BIM, raccolto e combinato in maniera digitale.

Il **BIM** è un metodo integrato di progettazione la cui unicità risiede nella capacità di poter raccogliere, unificare e combinare tutti i dati che riguardano la pianificazione della progettazione di un edificio. Il campo di impiego del BIM interessa sia l'ex novo per quello che riguarda tempi e modalità di esecuzione sia la vita futura dell'edificio stesso attraverso la gestione e il facility management.

Criteri premiali
per la
progettazione

• Art. 50 comma 4

- La SA prevede nei documenti di gara che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo, sia riconosciuto un premio da versare dopo l'approvazione del collaudo. Il premio è commisurato ai giorni di anticipo, determinato con gli stessi criteri delle penali, riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili nel QTE voce imprevisti;
- Corrispondentemente sono portate a 0,6/1000 e fino all'1/1000 le penali giornaliere per ritardo

Criteri premiali
in fase di
esecuzione

Art. 51 comma 1

Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli [articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 **30 giugno 2023**.

In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b).

Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Proroghe della legge 120/2020

Art. 51 comma 1

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art.30 del codice dei contratti)

*b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'art.63 codice dei contratti, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione **di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie UE** e di lavori di **importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie UE.***

Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Proroghe della
legge 120/2020

Art. 51, comma 1

Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 **30 giugno 2023**.

In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di **sei mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Proroghe della legge 120/2020

Art. 51

- Deroghe alle norme relative alle modalità di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica come contenute all'art. 5 della legge 120/2020;
- Norme di disciplina del Collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 della legge 120/2020
- Le disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici contenute all'art. 8 della legge 120/2020
- Le misure di accelerazione del procedimento in conferenza di servizi di cui all'art. 13 della legge 120/2020

Obbligo di gara aggregata se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia (art.38 codice contratti)

Proroghe della
legge 120/2020
al 30
giugno 2023

Fino al 30 giugno 2023

- A) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza
- B) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 del codice dei contratti esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare
- C) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza

Proroghe della
legge 120/2020
al 30
giugno 2023

DOMANDA: QUESTIONE RIVIVESCENZA E POSSIBILITÀ AVVIO INTERVENTI IN ASSENZA ATTI PROGRAMMATORI ED APPROVAZIONE ENTRO 30 GG DA QUANDO ???

Risposta: l'art. 8 della legge 120/2020, come modificato dal DL 77/2021 così recita: le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'[articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19.

La norma è frutto di una tecnica legislativa assai approssimativa. Personalmente, in ossequio al principio per cui una norma debba essere interpretata "magis ut valeat" riterrei che si possa procedere a svolgere procedure non contenute nella programmazione nei trenta giorni successivi alla conversione in legge del dl 77

domande

DOMANDA: SI PUÒ PARLARE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI SENZA PREVENTIVI DI INCARICHI A PROFESSIONISTI?

DOMANDA: PER LA SCELTA DELL'IMPRESA, NELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, PUÒ RICORRERSI, OLTRE CHE AD UN'INDAGINE DI MERCATO, AD UNA DITTA GIÀ INDIVIDUATA SU UN'ARGOMENTATA MOTIVAZIONE?

Risposta: La disposizione dell'art.36 consente esplicitamente l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art.30 del codice dei contratti. L'affidamento diretto è sempre preceduto da una istruttoria volta ad individuare l'operatore economico idoneo ad eseguire il contratto nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento che caratterizzano l'intera attività amministrativa: dello svolgimento di una adeguata istruttoria si deve dar conto nella determina a contrarre semplificata

domande

DOMANDA: PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI INGEGNERIA (ANCHE CON RICHIESTA DI PIÙ PREVENTIVI) SOPRA 40000 E SOTTO 139000 POSSO PROCEDERE CON CRITERIO DEL MINOR PREZZO? OPPURE DEVO COMUNQUE RISPETTARE ART. 95 COMMA 3 E PROCEDERE CON OEV?

DOMANDA: NELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI D'ARCHITETTURA VICINI A 139.000 EURO, LA CONGRUITÀ DEL PREZZO È IMPLICITA SE L'OFFERTA È INFERIORE AI VALORI DERIVATI DAL DM 17/06/2016. E' CORRETTO NEGOZIARE CON UN SOLO OPERATORE IN TERMINI QUALITÀ/QUANTITÀ/PREZZO?

Risposta: sono possibili affidamenti diretti per servizi d'ingegneria d'importo inferiore a 139.000,00 euro. In questo caso non sussiste ne prezzo più basso ne offerta economicamente più vantaggiosa. Semplicemente non c'è e non ci può essere il "più" perché non stiamo svolgendo una gara ma una istruttoria volta ad individuare la soluzione congrua, efficace, vantaggiosa, in relazione al contratto da affidare. Nel caso di servizi di ingegneria ritengo che l'istruttoria non possa tener conto solo del prezzo, cioè dell'elemento economicistico, ma che invece debba ricomprendere anche aspetti qualitativi. Per ciò che attiene l'aspetto economico il DM 17/06/2016 può fondare una motivazione di congruità di preventivi in materia di servizi d'ingegneria

domande

DOMANDA: QUESTO COMUNE DEVE ACQUISTARE UNO SCUOLABUS ELETTRICO DEL VALORE DI 115.000,00, SI CHIEDE DI SAPERE SE È POSSIBILE PROCEDERE AD AFFIDAMENTO DIRETTO IN BASE AL 77 NEL CASO NON SI RITENGA OPPORTUNO QUALE È LA PROCEDURA CONSIGLIATA?

Risposta: l'affidamento diretto è consentito. Nel vostro caso consiglio una istruttoria che :
1) inquadri le vostre esigenze specifiche; 2) individui nel mercato le possibili soluzioni; in caso che sussista una sola soluzione veramente corrispondente alle vostre esigenze si concluda per l'affidamento; ove , come ritengo probabile, sussistano più soluzioni, si proceda a chiedere informalmente dei preventivi; dopo la selezione e dopo aver eventualmente svolto una negoziazione, si proceda all'affidamento diretto tramite MEPA (o MEPAL) o soggetto aggregatore regionale. Dell'istruttoria si darà conto nella determina semplificata

domande

DOMANDA: RIMANGONO SEMPRE VALIDI I LIMITI ENTRO CUI UN COMUNE CON NUMERO DI ABITANTI INFERIORE A 10.000 DEVE RIVOLGERSI AD UNA SUA PER BANDIRE UNA GARA? SE SI QUALI SONO QUESTI LIMITI?

Risposta: l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia, compresi quelli che hanno popolazione inferiore a 10.000 abitanti, di svolgere procedure di gara in modo aggregato o attraverso centrali di committenza e soggetti aggregatori e rinviato al 30.giugno 2023

domande

DOMANDA: QUESTIONE DEL SUBAPPALTO PER LE CATEGORIE SPECIALISTICHE DI LAVORI ALLA LUCE DELL'ARTICOLO 49 DEL DL 77/2021, IN PARTICOLARE NELLA FASE TRANSITORIA DAL 1 GIUGNO 2021 AL 31 OTTOBRE 2021.

Risposta: rimando alle slides ed alle risposte che ho predisposto nel precedente corso , dedicato al subappalto. Attualmente anche le categorie specialistiche sono subappaltabili ma è possibile limitarne il subappalto con specifica motivazione correlata alla altrettanto specifica fattispecie

domande

Per info contattaci a:

 *webinar@asmel.eu*

 *800 165654*

 *www.asmel.eu*

**Grazie
per
la
partecipazione!**